



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona
Settore Cultura, Sport e Tempo Libero

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/09/2017, modificata con
deliberazione consiliare _____ del _____

Sommario

Art. 1 – Principi e generalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Individuazione	4
Art. 4 - Soggetti aventi diritto di accesso agli impianti	5
Art. 5 - Uso degli impianti	5
Art. 6 – Autorizzazione all’uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune	6
Art. 7 –Forma della gestione degli impianti sportivi	9
Art. 8 – Autorizzazione all’uso degli impianti sportivi affidati in gestione da parte di richiedenti diversi dal Soggetto Gestore	12
Art. 9 – Norme generali per l’utilizzo degli impianti	16
Art. 10 - Oneri a carico del Soggetto Gestore	18
Art. 11 - Revoca dell’affidamento della gestione o dell’autorizzazione all’uso	19
Art. 12 - Controlli e verifiche sull’uso degli impianti	20
Art. 13 - Disciplina delle tariffe e/o altre quote di utilizzo per l’uso degli impianti sportivi	20
Art. 14 - Esenzioni e riduzioni	20
Art. 15 - Norme transitorie e finali	21

Art. 1 – Principi e generalità

Il Comune di San Pietro in Cariano con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali nonché quelli annessi agli Istituti Scolastici, nel rispetto delle normative di settore.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, con particolare riguardo alla pratica sportiva giovanile, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, ed è assicurato, compatibilmente con la loro destinazione d'uso e senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione Comunale, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Il Comune sostiene l'attività delle Società e Associazioni sportive locali, ed in particolare di quelle affidatarie della gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, potendo stabilire l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici, ai sensi delle vigenti disposizioni, tenendo conto anche degli oneri economici che gravano sulla Società/Associazione in conseguenza della gestione degli impianti.

L'Amministrazione assicura l'utilizzo degli impianti per manifestazioni sportive di carattere eminentemente sociale, con specifico riferimento al disagio giovanile, alla terza età ed alla disabilità.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ✓ complesso sportivo – il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive costituito da più impianti sportivi;
- ✓ impianto sportivo – il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica dell'attività sportiva;
- ✓ impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale: impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione (art. 4, comma 1, lett. g, della L.R. Veneto 8/2015);
- ✓ attività sportiva – la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- ✓ soggetto gestore – soggetto cui è affidato in gestione un impianto sportivo tramite convenzione;
- ✓ utilizzatore – soggetto cui viene consentito l'uso di un impianto sportivo previa autorizzazione;

- ✓ usi extrasportivi – tutti gli usi diversi dalla pratica sportiva (rinfreschi, spettacoli vari, ecc.);
- ✓ tariffa e/o altra quota di utilizzo – la somma che l'utente deve versare per l'utilizzo dell'impianto.

Per impianti sportivi comunali, oggetto del presente regolamento, sono da intendersi:

- ✓ spazi idonei all'esercizio dell'attività sportiva e del tempo libero, situati in edifici di proprietà comunale ad uso scolastico;
- ✓ spazi idonei all'esercizio dell'attività sportiva e del tempo libero, situati in edifici di proprietà comunale ad uso non scolastico;
- ✓ spazi all'aperto idonei alla pratica dell'attività sportiva e del tempo libero di proprietà comunale o acquisiti in locazione o in comodato.

Art. 3 – Individuazione

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico.

Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento, privi di rilevanza imprenditoriale, sono così individuati:

COMPLESSO SPORTIVO DI PEDEMONTE via Santa Sofia	
Impianti sportivi da calcio	uso non scolastico
Impianti sportivi da calcetto/tennis	uso non scolastico
Parete da arrampicata	uso non scolastico
Campo da bocce	uso non scolastico
COMPLESSO SPORTIVO DI CORRUBBIO via Belvedere	
Impianti sportivi da calcio	uso non scolastico
COMPLESSO SPORTIVO DI SAN PIETRO IN CARIANO via Ingelheim e via Tofane	
Impianti sportivi da calcio	uso non scolastico
Impianto sportivo da rugby	uso non scolastico
Impianto sportivo palla tamburello	uso non scolastico
COMPLESSO SPORTIVO DI SAN FLORIANO Via Brigaldara in affitto dalla Parrocchia di San Floriano	
Impianti sportivi da calcio;	uso non scolastico
Impianto sportivo palla tamburello	uso non scolastico
Piastra Polivalente	uso non scolastico
Impianto sportivo da rugby loc. Nassar;	uso non scolastico
Impianto sportivo di palla tamburello di Castelrotto	uso non scolastico

Pista di atletica di Via Mara;	uso non scolastico
Piastra Polivalente di Bure;	uso non scolastico
Palestre Scuola Secondaria di 1° grado di San Pietro in Cariano	uso scolastico
Palestra Scuola Primaria di Pedemonte;	uso scolastico
Palestra Scuola Primaria di San Floriano	uso scolastico
Palestra Scuola Primaria di Corrubbio;	uso scolastico
Palestra Centro Polifunzionale di Bure	uso scolastico

Art. 4 - Soggetti aventi diritto di accesso agli impianti

Possono essere autorizzati all'utilizzo degli impianti di cui all'art. 3, rispettando le norme del presente regolamento, e previo pagamento della tariffa d'uso e/o altra quota di utilizzo, ove prevista:

- a. Amministrazione Comunale per attività proprie;
- b. Istituti scolastici pubblici per attività didattiche e non;
- c. Società e Associazioni Sportive aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune di San Pietro in Cariano;
- d. Associazioni e i gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
- e. altre associazioni ed organizzazioni, anche non sportive, aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
- f. cittadini carianesi singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;
- g. Altri richiedenti in generale, aventi sede al di fuori del Comune di San Pietro in Cariano;

Nell'assegnazione degli spazi si osserva l'ordine di prevalenza stabilito ai successivi artt. 6 e 8;

Art. 5 - Uso degli impianti

Nel rispetto di quanto stabilito ai successivi artt. 6 ed 8 per l'assegnazione degli spazi, gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento di:

- a. campionati federali nazionali, regionali, provinciali e delle categorie giovanili (in questo esatto ordine e con priorità rispetto agli allenamenti);
- b. allenamenti e/o di manifestazioni e tornei di Associazioni che partecipano ai campionati di cui al precedente punto a.;
- c. allenamenti e/o di manifestazioni e tornei di Associazioni che non effettuano discipline che prevedono campionati;

- d. attività degli Enti di promozione sportiva (allenamenti, manifestazioni e partite);
- e. iniziative sportive di gruppi amatoriali;
- f. attività fisico motorie dei singoli richiedenti;

Subordinatamente alle attività e iniziative sportive sopra elencate e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi, compatibilmente alle loro tipologie ed avuto riguardo della loro destinazione d'uso, possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, congressi, convegni, seminari nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 6 – Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune

1. Per le richieste d'uso degli impianti sportivi per un anno scolastico, per l'intera stagione sportiva o comunque per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno), **purchè pervenute entro il termine del 15 luglio di ciascun anno** e fatto salvo quanto previsto nel prosieguo del presente comma per quelle pervenute oltre tale termine e/o per quelle di carattere temporaneo (utilizzo inferiore a due mesi), si osserva il seguente ordine di prevalenza nell'assegnazione degli spazi richiesti, anche rispetto alla priorità nell'uso degli impianti stabilita precedente art. 5:
 - a. Amministrazione Comunale per attività proprie;
 - b. Istituti scolastici pubblici per attività didattiche e non;
 - c. Società e Associazioni Sportive aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune di San Pietro in Cariano, con preferenza nel territorio di pertinenza dell'impianto e, a parità di requisiti stabiliti nel presente punto, con preferenza per quelle che hanno un minimo del 50% di atleti residenti nel territorio comunale;
 - d. Altre Associazioni sportive e gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
 - e. Altre associazioni ed organizzazioni, anche non sportive, aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
 - f. Associazioni, anche non sportive, ma con preferenze data a quelle sportive, aventi sede al di fuori del Comune di San Pietro in Cariano, che abbiano, al momento della richiesta d'uso, almeno il 50% di tesserati/iscritti residenti nel Comune di San Pietro in Cariano o per attività alle quali partecipano, sempre al momento della presentazione della richiesta d'uso, almeno il 50% di residenti nel Comune di San Pietro in Cariano. Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. cittadini carianesi singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;
 - h. Altri richiedenti in generale, aventi sede al di fuori del Comune di San Pietro in Cariano, le cui istanze potranno essere accolte subordinatamente a quelle inoltrate

dai soggetti individuati alle lettere precedenti osservando il seguente ulteriore ordine di priorità:

- h1.** Società e Associazioni Sportive aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva;
- h2.** Associazioni e gruppi sportivi;
- h3.** Altre associazioni ed organizzazioni, anche non sportive;
- h4.** Altri richiedenti, anche singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;

A parità di requisiti dei soggetti richiedenti l'utilizzo, verrà data priorità alle iniziative di carattere sportivo rispetto a quelle di carattere extrasportivo, osservando, solo a tal fine, l'ordine di prevalenza stabilito al precedente art. 5. In presenza di ulteriore parità di requisiti tra i richiedenti l'utilizzo verrà data prevalenza a chi abbia chiesto l'utilizzo per il periodo di tempo più lungo. In presenza di ulteriore parità, verrà data prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso, come risultante da numero e data di acquisizione al protocollo del Comune.

Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno), devono presentare apposita istanza al Comune entro il 15 luglio di ciascun anno. Saranno accolte prioritariamente le istanze pervenute entro tale termine nel rispetto dell'ordine di prevalenza su indicato.

Le richieste d'uso degli impianti sportivi per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno) pervenute oltre il termine del 15 luglio verranno prese in considerazione solamente dopo che siano state soddisfatte le esigenze di chi ha presentato analoghe richieste di utilizzo entro il termine suindicato. Pertanto, le istanze presentate oltre il termine del 15 luglio saranno accolte solo subordinatamente, verificata, naturalmente, la disponibilità di spazi ancora da assegnare, dando prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso, come risultante da numero e data di acquisizione al protocollo del Comune.

Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo (utilizzo inferiore a due mesi) devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Tali istanze saranno accolte subordinatamente alle richieste d'uso per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno) pervenute entro il termine del 15 luglio, verificata la disponibilità di spazi ancora da assegnare dando prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso, come risultante da numero e data di acquisizione al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano.

- 2.** Le istanze, da presentare su apposita modulistica predisposta dal Servizio competente, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire

l'Amministrazione Comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature ivi contenute. È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre specifica ed adeguata copertura assicurativa definendone i massimali, che dovrà essere richiesta a cura e spese del richiedente l'utilizzo e presentata unitamente alla richiesta d'uso dell'impianto sportivo, pena il diniego dell'istanza.

L'uso degli impianti sportivi è soggetto ad apposita autorizzazione, che sarà rilasciata, nulla ostando, dall'Amministrazione Comunale.

Con particolare riferimento agli **usi extrasportivi**, ma non solo, il Comune potrà sempre negare l'uso dell'impianto sportivo in presenza di utilizzi che, per le loro caratteristiche, siano suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, all'Ente ed alla sua immagine.

L'autorizzazione all'uso viene rilasciata per un periodo non superiore ad un anno e comunque non oltre il 15 luglio successivo alla data di inizio dell'utilizzo come risultante dalla relativa istanza.

In ogni caso si precisa che il Comune di San Pietro in Cariano, per scopi istituzionali, ha priorità d'uso degli impianti sportivi senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze di utilizzo presentate, sia relativamente ad autorizzazioni rilasciate in precedenza. Al verificarsi di tali circostanze il Comune ha l'unico obbligo di avvisare, ove possibile, con almeno cinque giorni di anticipo il soggetto che ha presentato richiesta di utilizzo o che ha già ottenuto l'autorizzazione all'uso.

3. La tariffa d'uso e/o altra quota di utilizzo relativa agli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune viene versata al Comune con le seguenti modalità:
 - Per gli utilizzi riferiti all'intera stagione sportiva o anno scolastico o che comunque si articolano nel corso di due anni differenti, in due rate, una entro dieci giorni a far data dall'inizio dell'attività come risultante dall'autorizzazione ed una entro il mese di gennaio dell'anno successivo;
 - per gli altri utilizzi, in un'unica soluzione entro dieci giorni a far data dall'inizio dell'attività come risultante dall'autorizzazione;
4. Fino al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente l'utilizzo può in qualsiasi momento disdire o rettificare l'istanza precedentemente avanzata.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, la rettifica o la disdetta della richiesta di utilizzo deve essere fatta pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'uso come autorizzato o entro il 31 dicembre per la sola parte di utilizzo riferita all'anno successivo (si terrà conto di numero e data di acquisizione della disdetta/rettifica al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano). In assenza di rettifica o disdetta nei termini suindicati, la tariffa e/o altra quota di utilizzo per il periodo d'uso autorizzato si intende comunque dovuta.

Esclusivamente nei casi di mancato uso imputabili all'Amministrazione Comunale, ivi compresa la fattispecie prevista dall'ultimo periodo del precedente comma 2, e comunque solo laddove l'autorizzazione sia già stata rilasciata, si provvederà a concedere il recupero delle ore perse o, laddove ciò non sia possibile, al solo rimborso della corrispondente tariffa e/o altra quota di utilizzo, se già versata.

In ogni caso il Comune **non** avrà l'obbligo di rifondere qualsiasi altra spesa sia stata sostenuta da chi abbia inoltrato richiesta di utilizzo di impianti sportivi o

dall'utilizzatore già autorizzato all'uso, ovvero di corrispondere a questi ultimi indennizzi o risarcimenti di alcun genere.

Art. 7 –Forma della gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento può avvenire tramite le seguenti forme:

a) gestione diretta da parte del Comune;

b) affidamento della gestione a terzi, come disciplinata dal successivo comma 2).

Per il razionale ed ottimale gestione degli impianti sportivi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed in esecuzione del presente Regolamento, la Giunta Comunale stabilisce la forma di gestione e, nel caso di affidamento di quest'ultima a terzi ai sensi della precedente lett. b), individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto affidatario, adottando i relativi schemi di convenzione-tipo, stabilendo, altresì, la durata della gestione tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 2.4.

2. Disciplina dell'affidamento della gestione a terzi.

2.1 Non potrà in alcun modo essere concesso l'uso degli impianti ad associazioni che, in occasione di precedenti affidamenti, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi richiesti o che abbiano pendenze economiche con l'Amministrazione Comunale.

L'affidamento della gestione degli impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1, lettera b):

a) è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;

b) può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento delineate nel successivo comma 2.2;

2.2 I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati con le seguenti modalità di affidamento:

➤ con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità;

➤ come stabilito dall'art. 26, comma 2, della L.R. veneto 8/2015 l'affidamento in via diretta è ammesso qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

a) presenza sul territorio di San Pietro in Cariano di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;

- b)** presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
- L'Amministrazione Comunale ha inoltre la facoltà di procedere all'affidamento in via diretta per gli impianti sportivi che non siano di proprietà del Comune di San Pietro in Cariano, ma che siano nella sua disponibilità per un periodo di tempo inferiore a dieci anni;
 - Sia in caso di affidamento in via diretta, che in caso di procedura ad evidenza pubblica, nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara, potranno essere richiesti all'affidatario della gestione interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di convenzione.
 - I soggetti su indicati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a)** possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
 - b)** praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da affidare in gestione;
 - c)** perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
 - d)** non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali; essere in regola con il pagamento dei canoni, ove previsti, o non avere pendenze economiche con l'Amministrazione Comunale;

2.3 nelle procedure di affidamento i criteri di affidamento saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- a)** garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione di affidamento della gestione, nonché garanzia dell'uso degli impianti da parte di chi ne faccia richiesta, compatibilmente con il contenuto della citata convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b)** adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;

- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo. La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini di un'eventuale durata dell'affidamento della gestione o della sua proroga ai sensi del successivo comma 2.4;

Nel rispetto degli indirizzi generali individuati con le precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente punto, la Giunta Comunale detta gli specifici criteri di affidamento e le direttive relativamente al loro peso, ai fini della successiva valutazione delle candidature. Tali criteri dovranno tener conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo da concedere in gestione ed assicurare, altresì, l'osservanza assoluta dei principi stabiliti al precedente art. 1, delle norme regolamentari e delle disposizioni dettate dalle normative di settore;

- 2.4** la durata massima della gestione viene stabilita in anni 5 (cinque). Qualora in sede di affidamento sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire a cura e spese dell'affidatario ai sensi dei precedenti commi 2.2 e 2.3. lett. f), l'affidamento potrà avere una durata superiore a 5 (cinque) anni e fino ad un massimo di 20 (venti) anni, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti ed al miglioramento apportato all'impianto, tenuto conto della necessità di consentire un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

La proroga della gestione può essere stabilita:

- a) in considerazione degli investimenti di cui al precedente comma 2.3 lett. f), inizialmente non previsti e che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto a seguito di accordi intervenuti successivamente alla stipula della convenzione. In tal caso la durata massima della convenzione, proroga compresa, viene stabilita in 20 (venti) anni. La durata della proroga è commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti ed al miglioramento apportato all'impianto, tenuto conto della necessità di consentire un equo ammortamento del finanziamento della spesa;
- b) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo gestore;

2.5 Qualora gli interventi migliorativi di cui al comma 3, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato dal D.Lgs 50/2016) ora richiamati nell'art. 3, comma 4, lett. nn) e pp) del D.Lgs. 50/2016, il soggetto gestore ad osservare quanto previsto dall'art. 26, comma 4 della L.R. Veneto 8/2015.

Per tali procedure, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali del Comune di San Pietro in Cariano (proprietario del bene).

2.6 la gestione dell'impianto sportivo, una volta affidata definitivamente con determinazione del Responsabile del Settore competente, è regolata da apposita convenzione stipulata con il soggetto affidatario. La sottoscrizione della convenzione comporterà contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto e delle strutture annesse limitatamente agli usi di cui al precedente art. 5, primo periodo, lettere a), b), c), d), e) ed f). Per gli usi extrasportivi si dovrà far riferimento a quanto stabilito a tal fine al successivo art. 8.

La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. 8/2015 e nel presente regolamento; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a)** salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b)** rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
- c)** promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

Sono parte integrante della convenzione, considerandoli come allegati ancorché non materialmente annessi, il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a)** il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune di San Pietro in Cariano.
- b)** il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Art. 8 – Autorizzazione all'uso degli impianti sportivi affidati in gestione da parte di richiedenti diversi dal soggetto gestore

- 1.** La convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6, individua il soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi concessi in gestione.

2. Per le richieste d'uso degli impianti sportivi per un anno scolastico, per l'intera stagione sportiva o comunque per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno), **purchè pervenute entro il termine del 15 luglio di ciascun anno** e fatto salvo quanto previsto nel prosieguo del presente comma per quelle pervenute oltre tale termine e/o per quelle di carattere temporaneo (utilizzo inferiore a due mesi), si osserva il seguente ordine di prevalenza nell'assegnazione degli spazi richiesti, anche rispetto alla priorità nell'uso degli impianti stabilita precedente art. 5:
- a. Amministrazione Comunale per attività proprie;
 - b. Istituti scolastici pubblici per attività didattiche e non;
 - c. Società e Associazioni Sportive aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune di San Pietro in Cariano, con preferenza nel territorio di pertinenza dell'impianto e, a parità di requisiti stabiliti nel presente punto, con preferenza per quelle che hanno un minimo del 50% di atleti residenti nel territorio comunale;
 - d. Altre Associazioni sportive e gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
 - e. Altre associazioni ed organizzazioni, anche non sportive, aventi sede nel territorio comunale con preferenza del territorio di pertinenza dell'impianto;
 - f. Associazioni, anche non sportive, ma con preferenze data a quelle sportive, aventi sede al di fuori del Comune di San Pietro in Cariano, che abbiano, al momento della richiesta d'uso, almeno il 50% di tesserati/iscritti residenti nel Comune di San Pietro in Cariano o per attività alle quali partecipano, sempre al momento della presentazione della richiesta d'uso, almeno il 50% di residenti nel Comune di San Pietro in Cariano. Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;
 - g. cittadini carianesi singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;
 - h. Altri richiedenti in generale, aventi sede al di fuori del Comune di San Pietro in Cariano, le cui istanze potranno essere accolte subordinatamente a quelle inoltrate dai soggetti individuati alle lettere precedenti osservando il seguente ulteriore ordine di priorità:
 - h1. Società e Associazioni Sportive aderenti a Federazioni Nazionali o ad Enti di promozione sportiva;
 - h2. Associazioni e gruppi sportivi;
 - h3 Altre associazioni ed organizzazioni, anche non sportive;
 - h4. Altri richiedenti, anche singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti;

A parità di requisiti dei soggetti richiedenti l'utilizzo, verrà data priorità alle iniziative di carattere sportivo rispetto a quelle di carattere extrasportivo, osservando, solo a tal fine, l'ordine di prevalenza stabilito al precedente art. 5. In presenza di ulteriore parità di requisiti tra i richiedenti l'utilizzo verrà data prevalenza a chi abbia chiesto l'utilizzo per il periodo di tempo più lungo. In presenza di ulteriore parità, verrà data

prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso secondo l'ordine cronologico di arrivo (nel caso in cui il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione sia l'Amministrazione Comunale si terrà conto di numero e data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano).

Tutti coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno), devono presentare apposita istanza entro il 15 luglio di ciascun anno. Saranno accolte prioritariamente le istanze pervenute entro tale termine nel rispetto dell'ordine di prevalenza su indicato.

Le richieste d'uso degli impianti sportivi per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno) pervenute oltre il termine del 15 luglio verranno prese in considerazione solamente dopo che siano state soddisfatte le esigenze di chi ha presentato analoghe richieste di utilizzo entro il termine suindicato. Pertanto, le istanze presentate oltre il termine del 15 luglio saranno accolte solo subordinatamente, verificata, naturalmente, la disponibilità di spazi ancora da assegnare, dando prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso secondo l'ordine cronologico di arrivo (nel caso in cui il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione sia l'Amministrazione Comunale si terrà conto di numero e data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano).

Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo (utilizzo inferiore a due mesi) devono presentare apposita istanza di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività. Tali istanze saranno accolte subordinatamente alle richieste d'uso per l'intera stagione sportiva, per l'intero anno scolastico o per un periodo di tempo prolungato (pari o superiore a due mesi e fino ad un anno) pervenute entro il termine del 15 luglio, verificata la disponibilità di spazi ancora da assegnare dando prevalenza al richiedente che per primo abbia presentato l'istanza d'uso secondo l'ordine cronologico di arrivo (nel caso in cui il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione sia l'Amministrazione Comunale si terrà conto di numero e data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano).

- 3.** Le istanze per l'uso degli impianti sportivi concessi in gestione vanno inoltrate al soggetto individuato per il rilascio dell'autorizzazione dalla convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6. Nel caso in cui quest'ultimo sia il Soggetto Gestore, tali istanze devono essere inoltrate per conoscenza anche al Comune, che potrà sempre vietare il rilascio dell'autorizzazione in presenza di utilizzi che, per le loro caratteristiche, siano suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, all'Ente ed alla sua immagine.

Le istanze, da presentare su apposita modulistica, debbono contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione Comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature ivi contenute. È in ogni caso facoltà del soggetto individuato per il

rilascio dell'autorizzazione dalla convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6, imporre specifica ed adeguata copertura assicurativa definendone i massimali (nel caso in cui la predetta convenzione individui a tal fine il Soggetto Gestore, quest'ultimo dovrà sentire previamente il Comune), che dovrà essere richiesta a cura e spese del richiedente l'utilizzo e presentata unitamente alla richiesta d'uso dell'impianto sportivo, pena il diniego dell'istanza.

L'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi concessi in gestione a soggetti diversi dal Comune viene rilasciata per un periodo non superiore ad un anno e comunque non oltre il 15 luglio successivo alla data di inizio dell'utilizzo come risultante dalla relativa istanza o, se precedente, non oltre la data di scadenza della convenzione di cui al precedente art. 7, comma 2.6, compatibilmente con il piano di utilizzo del Soggetto Gestore, al quale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma, è assicurato lo svolgimento della propria attività nei termini e con le modalità stabiliti dalla predetta convenzione.

L'utilizzo degli impianti sportivi concessi in gestione sarà autorizzato, nulla ostando, direttamente dal soggetto individuato dalla convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6. Nel caso in cui quest'ultimo sia il Soggetto Gestore dovrà essere tempestivamente informata l'Amministrazione Comunale del rilascio dell'autorizzazione o del diniego dell'istanza, che dovrà essere adeguatamente motivato e circostanziato e comunque riferibile a cause oggettive che possano pregiudicare il buon andamento della gestione dell'impianto sportivo. Si precisa, a tal fine, che gli **usi extrasportivi** potranno essere svolti dal Soggetto Gestore o da quest'ultimo autorizzati a terzi, **esclusivamente previo assenso formale del Comune di San Pietro in Cariano**, che dovrà essere **obbligatoriamente sentito** e che potrà sempre denegare la richiesta in presenza di utilizzi che, per le loro caratteristiche, siano suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto, anche non patrimoniale, all'Ente ed alla sua immagine.

In ogni caso, anche laddove il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione venga individuato nel Soggetto Gestore, dovrà essere assicurato l'uso dell'impianto sportivo per le iniziative organizzate dal Comune. L'uso viene concesso gratuitamente, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi, ove possibile, con almeno cinque giorni di anticipo, senza ulteriori formalità e senza che il Comune abbia l'obbligo di rifondere il Soggetto Gestore di eventuali spese sostenute o di corrispondere a quest'ultimo indennizzi o risarcimenti di alcun genere. Pertanto, per scopi istituzionali, il Comune di San Pietro in Cariano ha priorità d'uso degli impianti sportivi affidati in gestione, sia relativamente all'attività del Soggetto Gestore, sia relativamente ad istanze di utilizzo presentate, sia relativamente ad autorizzazioni rilasciate in precedenza. Al verificarsi di tali circostanze e fatto comunque salvo quanto previsto dagli ultimi due periodi del successivo comma 6, il Comune ha l'unico obbligo di avvisare, ove possibile, con almeno cinque giorni di anticipo il soggetto che ha presentato richiesta di utilizzo o che ha già ottenuto l'autorizzazione all'uso.

4. In ogni caso, il Comune **si riserva** sempre di intervenire per assicurare il buon andamento della gestione dell'impianto sportivo concesso in gestione nel rispetto dei principi sanciti al precedente art. 1 e/o per favorire una composizione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra richiedente l'utilizzo e Soggetto Gestore in merito all'assegnazione degli spazi e/o all'uso di questi ultimi una volta assegnati. In caso di suo intervento, il Comune sentirà le ragioni di entrambi, cercando di

appianare ogni divergenza e promuovendo la definizione di un accordo che garantisca ampia soddisfazione delle parti in causa. Ove ciò non fosse possibile e comunque nel pieno rispetto del ruolo del soggetto preposto alla gestione dell'impianto sportivo e delle sue prerogative, il Comune **potrà** sempre assumere proprie autonome decisioni nel merito, cui dovranno obbligatoriamente uniformarsi sia il richiedente l'utilizzo, sia il Soggetto Gestore.

5. La tariffa d'uso e/o altra quota di utilizzo relativa agli impianti sportivi affidati in gestione, viene versata al soggetto individuato dalla convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6 con le seguenti modalità:

- per gli utilizzi riferiti all'intera stagione sportiva o anno scolastico o che comunque si articolano nel corso di due anni differenti, in due rate, una entro dieci giorni a far data dall'inizio dell'attività come risultante dall'autorizzazione ed una entro il mese di gennaio dell'anno successivo;
- per gli altri utilizzi, in un'unica soluzione entro dieci giorni a far data dall'inizio dell'attività come risultante dall'autorizzazione;

6. Fino al rilascio dell'autorizzazione, il richiedente l'utilizzo di impianti sportivi concessi in gestione può in qualsiasi momento disdire o rettificare l'istanza precedentemente avanzata.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, la rettifica o la disdetta della richiesta di utilizzo degli impianti sportivi concessi in gestione deve essere fatta pervenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'uso come autorizzato o entro il 31 dicembre per la sola parte di utilizzo riferita all'anno successivo (nel caso in cui il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione sia l'Amministrazione Comunale si terrà conto di numero e data di acquisizione della disdetta/rettifica al protocollo del Comune di San Pietro in Cariano). In assenza di rettifica o disdetta nei termini suindicati, la tariffa e/o altra quota di utilizzo per il periodo d'uso autorizzato si intende comunque dovuta.

Esclusivamente nei casi di mancato uso imputabili al Soggetto Gestore o all'Amministrazione Comunale, ivi compresa la fattispecie prevista dall'ultimo periodo del precedente comma 3, e comunque solo laddove l'autorizzazione sia già stata rilasciata, si provvederà a concedere il recupero delle ore perse o, laddove ciò non sia possibile, al solo rimborso della corrispondente tariffa e/o altra quota di utilizzo da parte del soggetto cui la stessa sia già stata versata come individuato dalla convenzione di cui al precedente art. 7, punto 2.6.

In ogni caso il Comune e/o il Soggetto Gestore **non** avranno l'obbligo di rifondere qualsiasi altra spesa sia stata sostenuta da chi abbia inoltrato richiesta di utilizzo di impianti sportivi o dall'utilizzatore già autorizzato all'uso, ovvero di corrispondere a questi ultimi indennizzi o risarcimenti di alcun genere.

Art. 9 – Norme generali per l'utilizzo degli impianti

Il Soggetto gestore e gli utilizzatori a qualsiasi titolo degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono responsabili dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) I frequentatori delle strutture sportive sono tenuti al massimo rispetto del personale di custodia ove esso sia presente

- b)** E' severamente vietato l'ingresso negli spogliatoi e nella zona destinata alle attività a tutti coloro che non intervengono direttamente alle attività in svolgimento (atleti, allenatori, dirigenti). Eventuali spettatori presenti agli allenamenti o alle partite possono trattenersi nelle tribune o gradinate, dove presenti, e potranno transitare solo nelle zone dove sono ubicati i servizi igienici loro destinati. Nelle palestre le persone autorizzate potranno accedere alla zona destinata alle attività sportive solo se indossano scarpe idonee con suola di gomma che non alteri la superficie calpestata.
- c)** Gli utenti degli impianti sportivi devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l'istruttore o altro rappresentante, designato da chi è autorizzato all'uso dell'impianto, che deve essere sempre presente agli allenamenti, partite o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive e che, sotto la sua responsabilità, provveda alla vigilanza delle strutture nei periodi di concessione e garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti, prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso, faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente all'ufficio competente ogni eventuale inconveniente.
- d)** Chi accede alle strutture deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che comporti danno all'edificio, alle attrezzature e agli arredi affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo. A tale proposito i Soggetti Gestori sono responsabili, nei confronti dell'Amministrazione, di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante o conseguente al loro utilizzo compresi gli usi extrasportivi se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, tanto se imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi (utilizzatori autorizzati dal Soggetto gestore all'uso), avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. A fronte degli eventuali danni arrecati all'immobile, alle attrezzature ed accessori ivi contenuti nel corso dell'utilizzo e a terzi dovrà essere stipulata dal Soggetto Gestore apposita polizza assicurativa come indicato nel successivo art.10.
- e)** La responsabilità per l'accesso agli impianti sportivi è imputabile direttamente al gestore dell'impianto (Amministrazione Comunale o Soggetto Gestore) avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia dei medesimi.
- f)** I calendari degli allenamenti e delle partite, esposti entrambi presso ogni impianto sportivo, devono essere scrupolosamente rispettati.
- g)** Le zone di attività sportiva, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buone condizioni; a tal fine si ricorda che finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente.
- h)** Durante lo svolgimento di manifestazioni di discipline sportive in cui la vigente normativa prescriva la presenza di un sanitario deve essere assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso.
- i)** Il materiale e le attrezzature in dotazione ai singoli impianti possono essere utilizzati dalle singole associazioni che si assumeranno l'onere della loro risistemazione; l'utilizzo e il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. E' assolutamente vietato installare attrezzi fissi o impianti di altro genere.
- j)** E' possibile esporre manifesti di qualunque tipo o striscioni pubblicitari rimovibili previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

k) L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, anche nelle zone adiacenti alle strutture (es. parcheggi)

l) In tutti i locali chiusi è assolutamente vietato fumare: i contravventori saranno puniti secondo la normativa vigente.

m) I frequentatori degli impianti sportivi dovranno osservare le vigenti norme relative alla detenzione e l'uso di qualunque genere di armi.

n) E' vietato introdurre negli impianti sportivi comunali qualsiasi tipo di animale.

L'eventuale installazione temporanea o fissa di chioschi di vendita o di altre strutture dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, sia da parte del Soggetto Gestore che dell'Amministrazione Comunale, non contempla l'installazione delle predette strutture.

E' fatto divieto al Soggetto Gestore subaffidare la gestione degli impianti sportivi.

È altresì fatto divieto all'utilizzatore cedere a terzi l'autorizzazione all'uso di impianti sportivi.

Art. 10 - Oneri a carico del Soggetto Gestore

Sono a carico del Soggetto Gestore di impianti sportivi diversi dalle palestre i seguenti adempimenti, purchè pertinenti con le caratteristiche dell'impianto sportivo interessato:

- ✓ l'apertura, la chiusura, la custodia e la sorveglianza in genere degli impianti affidati in gestione;
- ✓ la pulizia e la disinfestazione dei locali e delle aree affidate in gestione;
- ✓ l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento;
- ✓ lo sfalcio, la concimazione, la sistemazione, la semina e l'innaffiamento dei tappeti erbosi, comprese le aree esterne ai campi da gioco, con l'uso di strumenti, attrezzature e materiali propri;
- ✓ la manutenzione dei campi in terra battuta;
- ✓ la pulizia del terreno di gioco e delle aree annesse per la pista di atletica;
- ✓ la manutenzione ordinaria di tutte le strutture interne ed esterne (compresa la tinteggiatura dei locali almeno una volta all'anno e le altre tinteggiature e verniciature nei limiti dell'ordinaria manutenzione) e di tutti gli impianti interni ed esterni;
- ✓ la segnatura dei campi da gioco per le partite di campionato, le partite amichevoli e per le partite degli utilizzatori cui l'impianto è concesso in uso;
- ✓ la potatura delle piante;
- ✓ Gli ulteriori adempimenti previsti in sede di convenzione in relazione alle caratteristiche proprie di ciascun impianto sportivo diverso dalle palestre;

Sono a carico del Soggetto Gestore delle palestre i seguenti adempimenti:

- ✓ l'apertura, la chiusura, la custodia e la sorveglianza in genere degli impianti affidati in gestione;
- ✓ la pulizia e la disinfestazione dei locali e delle aree concesse;

- ✓ Gli ulteriori adempimenti previsti in sede di convenzione in relazione alle caratteristiche proprie di ciascuna palestra;

E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di ogni tipologia di impianto sportivo presentare quietanza di pagamento premio per la stipula di polizza assicurativa gestionale annuale in favore dei propri associati e dei terzi utilizzatori autorizzati all'uso degli impianti sportivi coprente i rischi sottoelencati e gli eventuali altri rischi stabiliti in convenzione, nella quale saranno definiti anche i relativi massimali, tenuto conto della tipologia di impianto sportivo:

- ✓ responsabilità civile verso terzi coprente anche il rischio derivante da danni agli impianti sportivi comunali scolastici e non, alle aree circostanti, ai servizi, alle attrezzature ed agli accessori di qualsiasi natura affidati in gestione;

Ogni intervento diverso da quanto elencato ai punti precedenti e/o non previsto in convenzione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Per ogni annualità della gestione, il Soggetto Gestore dovrà presentare all'Amministrazione Comunale, entro il termine e con le modalità che saranno definiti in sede di convenzione, relazione illustrativa corredata di bilancio consuntivo.

Non saranno ammesse a computo fra i costi le spese consistenti in compensi a soci od amministratori sotto qualunque forma erogati

Saranno ammessi solo i rimborsi di spese vive documentate sostenute nell'interesse del Soggetto Gestore.

La realizzazione di utili sarà causa di immediata revoca dell'affidamento della gestione, fatto salvo l'impegno del Soggetto Gestore a reinvestire nell'esercizio successivo in attività promozionali dell'attività sportiva con particolare riferimento alla fascia di utenza sino al 16° anno d'età. Gli interventi dovranno essere dettagliatamente e rigorosamente documentati con relazione previsionale e consuntiva.

Art. 11 - Revoca dell'affidamento della gestione o dell'autorizzazione all'uso

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare l'affidamento della gestione o l'autorizzazione all'uso degli impianti sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o naturali.

Il Comune, al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di sospendere o ridurre per il periodo ritenuto necessario le attività sportive che si svolgono in detti impianti. A tal fine le Società che hanno in gestione l'impianto sportivo oggetto di lavori straordinari, potranno utilizzare un impianto alternativo versando la relativa tariffa d'uso e/o altra quota di utilizzo al gestore dello stesso.

Potrà altresì comportare la revoca dell'affidamento della gestione o, nel caso di terzi utilizzatori, dell'autorizzazione all'uso, l'inosservanza delle norme stabilite con il presente regolamento. Ai fini della revoca si terrà conto della particolare gravità della violazione, avuto riguardo dell'interesse dell'Amministrazione Comunale e da valutarsi ad insindacabile giudizio di quest'ultima, con ciò intendendo anche violazioni meno gravi, ma reiterate delle disposizioni regolamentari.

Art. 12 - Controlli e verifiche sull'uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare, a mezzo di propri operatori, le modalità di gestione degli impianti da parte degli affidatari e di utilizzo da parte dei terzi utilizzatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. I predetti operatori, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti prima, durante e dopo gli allenamenti/partite.

Art. 13 - Disciplina delle tariffe e/o altre quote di utilizzo per l'uso degli impianti sportivi

Per l'uso degli impianti sportivi gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa e/o altra quota di utilizzo, stabilita dalla Giunta Comunale e differenziata per tipo di impianto, utilizzo e fasce di utenza.

Art. 14 - Esenzioni e riduzioni

Le tariffe e/o altre quote di utilizzo sono approvate dalla Giunta Comunale.

Sono in ogni caso esentati dal pagamento della tariffa e/o altra quota di utilizzo:

- a.** Le scuole per lo svolgimento delle attività previste nel loro piano dell'offerta formativa o che comunque rientrano nella programmazione didattica e/o nell'ambito delle varie attività scolastiche proposte dall'istituto scolastico interessato;
- b.** Associazioni, istituzioni, enti (anche ecclesiastici), organismi pubblici ed organismi privati, per le seguenti attività, purchè senza finalità lucrativa:
 - iniziative poste in essere in collaborazione con le scuole ed organizzate a sostegno e/o a completamento delle attività previste nel piano dell'offerta formativa o che comunque rientrano nella programmazione didattica e/o nell'ambito delle varie attività proposte dall'istituto scolastico interessato;
 - iniziative destinate a soggetti disabili;L'esenzione, in tali casi, è prevista solo se i soggetti richiedenti l'uso degli impianti sportivi sono senza scopo di lucro;
- c.** Altre Pubbliche Amministrazioni in base ad accordi da convenirsi con il Comune di San Pietro in Cariano;

La Giunta Comunale può altresì prevedere riduzioni della tariffa e/o altra quota di utilizzo per particolari tipologie di attività e/o soggetti richiedenti l'utilizzo, tenendo conto, a tal fine, delle caratteristiche soggettive di chi presenta l'istanza (es: sede legale e/o ambito operativo nel Comune di San Pietro in Cariano, assenza di scopi di lucro etc.), della tipologia di iniziativa proposta (es: iniziativa che prevede l'iscrizione da parte del soggetto richiedente a campionati annuali federali, nazionali, regionali e provinciali, iniziative a favore di giovani fino ai 16 anni e/o anziani oltre i 65 anni, etc.), nonché del particolare favore e/o sostegno di cui gode l'iniziativa/attività/progetto (es: concessione del patrocinio);

Art. 15 - Norme transitorie e finali

I rapporti giuridici ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento con i soggetti concessionari della gestione degli impianti sportivi di cui al precedente art. 3, continuano ad essere disciplinati, fino alla loro scadenza, dalle relative convenzioni. Pertanto, fino all'individuazione dei nuovi soggetti gestori e nel rispetto delle citate convenzioni:

- coloro che intendono usare gli impianti sportivi per l'intera stagione agonistica, devono presentare apposita istanza al Comune e al Concessionario entro il 15 luglio 2018;
- coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune ed al Concessionario di norma almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività o dell'utilizzo.
- l'utilizzo degli impianti sportivi sarà autorizzato direttamente dal Comune, consultato preventivamente il Concessionario e compatibilmente con la programmazione di utilizzo dei medesimi impianti.
- la prenotazione relativa alle palestre comunali può essere rettificata o cancellata 10 giorni prima dell'inizio dell'attività od entro il 31 dicembre per la parte di anno sportivo a divenire. La tariffa per il periodo prenotato si intende comunque dovuta eccetto che per casi di mancato uso imputabili all'Amministrazione Comunale che provvederà a concedere il recupero delle ore perse o al rimborso della tariffa di sua spettanza.

Il presente regolamento entra in vigore alla data esecutività della delibera consiliare che lo approva.

Tutte le disposizioni precedenti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento sono abrogate.